

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 2/2014

del 14 febbraio 2014

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 374/2013 della Commissione, del 23 aprile 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Clostridium butyricum* (FERM BP-2789) come additivo per mangimi destinati a pollastre per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd. rappresentato da Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 445/2013 della Commissione, del 14 maggio 2013, relativo all'autorizzazione dell'analogo idrossilato di seleniometonina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽²⁾.
- (3) È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 774/2013 della Commissione, del 12 agosto 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Lactobacillus kefir* DSM 19455 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽³⁾.
- (4) È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 775/2013 della Commissione, del 12 agosto 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Enterococcus faecium* DSM 7134 come additivo per mangimi per pollastre destinate alla produzione di uova e specie avicole minori diverse da quelle utilizzate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Lactosan GmbH & Co KG) ⁽⁴⁾.
- (5) È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2013 della Commissione, del 16 agosto 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* (ATCC PTA-6737) come additivo nei mangimi per tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.) ⁽⁵⁾.
- (6) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. La legislazione relativa ai mangimi non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (7) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, capitolo II, dopo il punto 94 (regolamento di esecuzione (UE) n. 636/2013 della Commissione), sono aggiunti i seguenti punti:

- «95. **32013 R 0374:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 374/2013 della Commissione, del 23 aprile 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Clostridium butyricum* (FERM BP-2789) come additivo per mangimi destinati a pollastre per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd. rappresentato da Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) GU L 112 del 24.4.2013, pag. 13.
96. **32013 R 0445:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 445/2013 della Commissione, del 14 maggio 2013, relativo all'autorizzazione dell'analogo idrossilato di seleniometonina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 130 del 15.5.2013, pag. 21).

⁽¹⁾ GU L 112 del 24.4.2013, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 130 del 15.5.2013, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 217 del 13.8.2013, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU L 217 del 13.8.2013, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU L 220 del 17.8.2013, pag. 15.

97. **32013 R 0774**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 774/2013 della Commissione, del 12 agosto 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Lactobacillus kefir* DSM 19455 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 217 del 13.8.2013, pag. 30).
98. **32013 R 0775**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 775/2013 della Commissione, del 12 agosto 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Enterococcus faecium* DSM 7134 come additivo per mangimi per pollastre destinate alla produzione di uova e specie avicole minori diverse da quelle utilizzate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Lactosan GmbH & Co KG) (GU L 217 del 13.8.2013, pag. 32).
99. **32013 R 0787**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2013 della Commissione, del 16 agosto 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* (ATCC PTA-6737) come additivo nei mangimi per tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.) (GU L 220 del 17.8.2013, pag. 15).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 374/2013, (UE) n. 445/2013, (UE) n. 774/2013, (UE) n. 775/2013 e (UE) n. 787/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.